



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione di cui all’art 26, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 33/2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare e, in particolare, l’articolo 88, in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, secondo cui *“Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

VISTO il dm rep. n. 397 del 10 agosto 2020 recante *Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno del settore della musica dal vivo;*

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo - DDG del 10 settembre 2020 rep. 1720 recante *Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno del settore della musica dal vivo;*

VISTO il dm rep. n. 486 del 29 ottobre 2020 recante *Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo di cui all'art. 183, comma 11-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica;*

VISTO il D.D.G. rep. n. 2168 del 2 dicembre 2020 recante *Concessione di contributi a valere sul Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo di cui all'art. 183, comma 11-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica;*

CONSIDERATE le istanze presentate dai soggetti ammissibili entro i termini disposti dai suddetti Avvisi, con le modalità ivi previste, nonché le relative istruttorie effettuate;

VISTO il DDG rep. n. 2167 del 2 dicembre 2020 di assegnazione delle risorse di cui al dM rep. n. 397 del 10 agosto 2020;

VISTO il DDG rep. n. 2202 del 5 dicembre 2020 di rettifica e nuova assegnazione delle risorse di cui al dM rep. n. 397 del 10 agosto 2020;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il DDG rep. n. 332 del 12 febbraio 2021 di assegnazione definitiva delle risorse di cui al dM rep. n. 397 del 10 agosto 2020 presupposto per l'assegnazione dei contributi agli Organismi istanti ai sensi del dm rep. n. 486 del 29 ottobre 2020;

VISTO il DDG Spettacolo, rep. n. 349 del 15 febbraio 2021, con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi a valere sul dM rep. n. 486/2020;

VISTO il DDG rep. 412 del 19 febbraio 2021 di integrazione dell'elenco degli ammessi di cui al DDG rep. n. 332 del 12 febbraio 2021 e il relativo allegato A1;

VISTO il DDG rep. 413 del 19 febbraio 2021 di integrazione dell'elenco degli ammessi di cui al DDG rep. n. 349 del 15 febbraio 2021 e il relativo allegato A1;

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma da parte della Quickly srl per l'annullamento del provvedimento di non ammissione ai contributi di cui al d.M. 397/2020 e d.M. 486/2020 e le motivazioni ivi esposte per la prima volta a sostegno del provvedimento di ammissione, non riportate esaustivamente nelle controdeduzioni al preavviso di rigetto;

CONSIDERATI gli atti difensivi dell'Amministrazione costituita in giudizio;

TENUTO CONTO che le ragioni esposte nel ricorso sono valutabili dall'amministrazione in sede di rivalutazione, con conseguente riesame della posizione della ricorrente ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al d.M. 486/2020;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 26 maggio 2021, prot. 6499 e il contraddittorio instaurato con la Quickly srl;

VALUTATE le osservazioni veicolate dalla Quickly srl nel procedimento di riesame;

CONSIDERATA l'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità formale della domanda sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata;

VISTO il DDG rep. n. 8983 del 20 luglio 2021 di ammissione della Società Quickly srl al contributo di cui al dM 397/2020;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

D E C R E T A

Art. 1

Si dispone l'ammissione della Società Quickly S.r.l. al contributo ai sensi del 486/2020 pari ad € 8.916,13 (ottomilanovecentosedici/13).

Art. 2

La spesa di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse stanziare, graverà sul capitolo 6661 del CdR 8 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli Organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Art. 5

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del dm 29 ottobre 2020, rep. n. 486.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Parente)